



COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38

OGGETTO

AGEVOLAZIONI INERENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO IMPIEGATI COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO NEI COMUNI PARZIALMENTE METANIZZATI INSERITI NELLA ZONA CLIMATICA "E". ANNO 2016.

L'anno 2016 addì **TRENTA** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **20,00** nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti n. 4714 in data 24/11/2016 e n. 4739 in data 25/11/2016 tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano:

| n. | COGNOME E NOME | PRESENTE | ASSENTE |
|----|-----------------------|----------|---------|
| 1 | PASSARIN VINCENZINO | X | |
| 2 | OCCHIALI ENRICO | X | |
| 3 | TECCHIO GUSTAVO | X | |
| 4 | NALIN ALESSIA MARTINA | X | |
| 5 | GIRARDI MAURO | X | |
| 6 | COLTRO ALESSANDRO | | X |
| 7 | RICOLDI DAVIDE | X | |
| 8 | BORASCA GIOVANNA | X | |
| 9 | VACCARI FERDINANDO | X | |
| 10 | BOTTAZZI ANTONIO | X | |
| 11 | GIULIETTO FABIO | X | |

Partecipa all'adunanza il DR. TOMMASO D'ACUNZO in qualità di Segretario Comunale.

Il Sig. VINCENZINO PASSARIN nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Proposta Deliberazione Consiglio Comunale n. 38 DEL 30/11/2016

Oggetto: AGEVOLAZIONI INERENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO IMPIEGATI COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO NEI COMUNI PARZIALMENTE METANIZZATI INSERITI NELLA ZONA CLIMATICA "E". ANNO 2016.

PREMESSO che il territorio di questo Comune risulta parzialmente metanizzato ed inserito, come dalla tabella allegato A) del D.P.R. n. 412 del 26.08.1993, nella zona climatica "E";

VISTO:

- l'art. 8, comma 10 – lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sostituito nel testo dall'art. 12 – comma 4) della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha previsto una riduzione del prezzo sui combustibili nelle frazioni non metanizzate nei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", individuate, dai Comuni medesimi, con apposita delibera Consiliare, da comunicare al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
- che con il successivo art. 13, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i predetti benefici sono stati riconosciuti anche alle "frazioni parzialmente non metanizzate" limitatamente alle parti del territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio Comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale, estendendo in tal modo il campo applicativo dell'agevolazione anche alle porzioni edificate ubicate nel centro abitato;
- tale ultima concessione non è stata resa strutturale ed è stata riconfermata, di anno in anno, in sede di legge finanziaria fino all'anno 2009;
- il Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e G.P.L. emanato con D.P.R. 30 settembre 1999, n. 361;
- il mancato richiamo delle leggi finanziarie successive all'anno 2009, al predetto art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, comporta dall'anno 2010, la non applicazione della riduzione del prezzo del combustibile alle frazioni parzialmente non metanizzate comprese nel centro abitato ove ha sede la casa comunale;

CONSIDERATA la piena vigenza dell'art. 8, comma 10, lett c) della Legge n. 448/98, confermata anche dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 28.12.2012, prot. RU 152093 e ritenuto pertanto opportuno e necessario anche per l'anno 2016 individuare le "zone non metanizzate" nel territorio comunale, ai fini del beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lettera c) della legge 23 dicembre 1998 n. 448;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 16/03/2015 si provvedeva ad aggiornare l'individuazione delle zone non metanizzate di cui alla richiamata D.C.C. 39/2014, per l'avvio in esercizio della rete di distribuzione del gas metano di Via Sabbioni, dal civico n° 1 al civico n°1/A, dal civico n°2 al civico n°14, e parte di Via Boschetto per il n°26

VERIFICATO che con il medesimo provvedimento, il Consiglio Comunale, individuando le zone non metanizzate del Comune, ha deliberato di considerare le aree del territorio comunale poste oltre i 60 mt. di distanza dalla rete, quali aree non metanizzate ai fini dei benefici fiscali in parola;

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 03/11/2015 con la quale si è provveduto ad individuare le zone non metanizzate del Comune di Boschi Sant'Anna, esterne al centro abitato ove ha sede la casa comunale, non servite dalla rete gas metano, per l'anno 2015;

CONSIDERATO, pertanto:

- che l'ambito applicativo del beneficio in questione deve ora essere individuato sulla base dell'art. 8, comma 10), lett. c), punto 4) come modificato dall'art. 12, comma 4) della Legge 23.12.1999, n. 488 e di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-Legge 30.09.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla L. 23.11.2000, n. 354;

- che il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della legge n. 448/1988, e quindi oggi applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica "E", appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica "E", intese secondo la lettera del citato art. 4, del D.L. n. 268/2000 come "*... porzioni edificate... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse*";

VISTO che la Gritti Gas s.r.l., Società che gestisce la metanizzazione nel territorio comunale, con nota ns. atti prot. n. 3722 del 09/10/2015, ha comunicato lo stato di consistenza delle reti di distribuzione e che successivamente a suddetta data non risultano ulteriori estensioni della rete nel corso degli anni 2015- 2016;

CONSIDERATO che sulla presente proposta di deliberazione non viene richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente";

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

1) Di confermare, per le ragioni in premessa evidenziate, l'elenco delle zone non metanizzate del Comune di Boschi Sant'Anna (fascia "E") così come individuate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 03/11/2015, e qui di seguito indicate, ai fini dell'applicazione delle misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto impiegati come combustibile per il riscaldamento nelle frazioni parzialmente non metanizzate, della zona climatica "E", intese secondo la lettera del citato art. 4 del D.L. 268/2000 come "*... porzioni edificate... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse*";

VIE E LOCALITÀ NON METANIZZATE

| VIE | NUMERI CIVICI |
|------------------|---|
| Via Borgofuro | per tutta l'estensione escluso il civico 26 |
| Via Scaranella | per tutta l'estensione |
| Via Sabbioni | dal civico 3 al civico 5, dal civico 16 al 18 |
| Via Boschetto | dal civico 22 al civico 26 |
| Via San Giovanni | per tutta l'estensione |
| Via Fittanza | per tutta l'estensione |
| Via Faro | dal civico 15/A al civico 19 |
| Via Sparaviero | per tutta l'estensione |

2) Di dare atto che l'ambito del beneficio in questione deve pertanto, ora essere individuato sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) come modificato dall'art. 12, comma 4, della Legge 28.12.1999, n. 488 e di quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. 30.09.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla Legge 23.11.2000, n. 354;

3) Di riconfermare che rientrano fra le aree “non metanizzate”, ammesse a beneficio, i fabbricati e le case civili sparsi che risultano collocati al di fuori della fascia di metri 60 nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas, salvo che gli stessi risultino già allacciate alla rete del gas;

4) Di stabilire, altresì, che qualora i fabbricati e le case civili sparsi ricadessero sul confine e quindi solo parzialmente nell'area non considerata non metanizzata, si considerano comunque come possibili fruitori dei benefici di legge;

5) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Dogane – Area Gestione e rapporti con gli utenti di Roma e al Ministero Sviluppo Economico dipartimento per l’Energia di Roma, nonché all’Agenzia delle Dogane di Verona;

6) Di disporre, inoltre, affinché il contenuto del presente provvedimento, sia adeguatamente pubblicizzato ai fini della fruizione del beneficio a favore dei soggetti aventi diritto.

Oggetto: AGEVOLAZIONI INERENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO IMPIEGATI COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO NEI COMUNI PARZIALMENTE METANIZZATI INSERITI NELLA ZONA CLIMATICA "E". ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione sopra riportata;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;

Introduce il Sindaco che legge la proposta evidenziando le strade del territorio comunale non metanizzate sottolineando che trattasi di conferma rispetto alle precedenti delibere;

Non essendoci interventi si procede con la votazione;

Presenti n. 10;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0 resi per alzata di mano

DELIBERA

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COSI' COME SOPRA ILLUSTRATA, VOTATA E ALLEGATA, PER COSTITUIRNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

SETTORE: UFFICIO TECNICO

OGGETTO DELLA PROPOSTA: AGEVOLAZIONI INERENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO IMPIEGATI COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO NEI COMUNI PARZIALMENTE METANIZZATI INSERITI NELLA ZONA CLIMATICA "E". ANNO 2016.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere:

In ordine alla regolarità tecnica:

- favorevole
 sfavorevole

data parere: 25/11/2016

**Il Responsabile del Servizio
F.to MAGRI Geom LUCA**

In ordine alla regolarità contabile:

- favorevole
 sfavorevole

data parere:

Il Responsabile del Servizio

Per l'assunzione dell'impegno di spesa (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267):

- favorevole
 sfavorevole

data parere:

Il Responsabile del Servizio

Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
f.to VINCENZINO PASSARIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. TOMMASO D'ACUNZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. reg. 416

Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata all'albo comunale nell'apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Addì 05/12/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Alessandra Guerzoni

E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Addì 05/12/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(artt. 124 e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo comunale nell'apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni